



Istituzione di percorsi di formazione presso gli istituti tecnici superiori (ITS Academy) per il reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati ultracinquantenni

A.C. 2644

Dossier n° 614 - Schede di lettura
11 maggio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2644
Titolo:	Istituzione di percorsi di formazione presso gli istituti tecnici superiori (ITS Academy) per il reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati ultracinquantenni
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	D'Attis
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	3 ottobre 2025
assegnazione:	2 dicembre 2025
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

La pdl C. 2644 D'Attis ed altri, secondo quanto indicato nella relazione introduttiva del provvedimento, mira a creare percorsi formativi brevi, meno articolati rispetto ai percorsi ordinari, che siano idonei a offrire un aggiornamento delle competenze con impatto immediato sul **reinserimento lavorativo degli over 50**. Si evidenzia, infatti, che gli studi e i monitoraggi dedicati ai cosiddetti «lavoratori maturi» mettono in mostra che, in momenti di crisi economica, i disoccupati ultracinquantenni tardano maggiormente a trovare una nuova collocazione occupazionale, soprattutto se non dispongono di **aggiornamento professionale** o se operano in settori soggetti a rapida innovazione tecnologica. In particolare, si rileva che l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) ha messo in luce come la disconnessione tra le competenze effettive e le richieste emergenti nei settori tecnologici costituisca una barriera all'occupabilità dei lavoratori maturi, specie se non dotati di titoli di studio aggiornati né di forti esperienze di formazione continua. Nell'analisi regionale e territoriale, emerge che la ripresa occupazionale nella componente ultracinquantenne risente delle disparità locali e della debolezza delle politiche attive efficaci a sostegno del ricollocamento.

Contenuto

La pdl si compone di **5 articoli**.

L'articolo 1, comma 1, relativamente alle **finalità e all'oggetto** del provvedimento, Finalità istituisce percorsi di formazione professionalizzanti di breve durata presso gli istituti tecnici superiori (ITS Academy) destinati ai lavoratori ultracinquantenni espulsi dal mercato del lavoro e già beneficiari di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, al fine di favorirne il reinserimento lavorativo. La finalità del provvedimento è dunque quella di favorire un reinserimento nel lavoro a vantaggio di soggetti licenziati involontariamente che abbiano già beneficiato ed esaurito gli ammortizzatori sociali previsti.

Si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento alla presente legge con quello al presente articolo.

Il sistema degli ITS Accademy

Gli ITS Academy (**Istituti Tecnologici Superiori**) sono percorsi di istruzione terziaria non universitaria, pensati per formare tecnici altamente specializzati nei settori strategici dell'economia e dell'innovazione tecnologica. Si collocano dopo il diploma di scuola secondaria di secondo grado e rappresentano il canale italiano di alta formazione tecnica professionalizzante. Con la [legge n. 99 del 2022](#), recante **l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore**, è stata introdotta nell'ordinamento una normativa organica per gli Istituti tecnici superiori, adesso rinominati appunto "**Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)**". La riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nella Missione 4, Componente 1, di cui costituisce la Riforma 1.2. Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR (investimento M4-C1-I.1.5) destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026. I decreti attuativi previsti dalla legge n. 99 del 2022, secondo quanto previsto dalla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, sono stati adottati tutti entro la fine del 2023.

Gli ITS si inseriscono nel sistema del cosiddetto "Higher VET" (Vocational Education and Training), come formazione tecnico-professionale a carattere terziario, già presente in altri contesti europei.

Il Sistema di istruzione tecnologica superiore istituito dalla nuova legge pone le basi per ampliare la formazione professionalizzante di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. Tra le novità introdotte si richiamano: la suddivisione dei percorsi ITS in due livelli, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (*European Qualification Framework* - EQF): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale; il rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM; il rafforzamento della sinergia con le imprese; l'istituzione di un fondo *ad hoc*; la ridefinizione della *governance* delle fondazioni ITS Academy.

Con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy, accedono agli stessi, **a seguito di selezione**: i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; coloro che abbiano conseguito un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale (leFP) unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di almeno 800 ore; coloro che abbiano concluso positivamente i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado previsti dal comma 2 dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, come da ultimo previsto dalla legge n. 121 del 2024, recante l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale; in tale ultimo caso, non è richiesto lo svolgimento aggiuntivo di un corso IFTS. Il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore è allocato al capitolo 1465 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione pari a 48.355.436 euro annui.

Gli ITS Academy si configurano come "Fondazioni di partecipazione", secondo il modello di gestione pubblico-privato di attività no-profit.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposita sezione del [tema web](#) presente sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Si valuti altresì l'opportunità di sostituire, nel titolo della proposta di legge e nell'articolo 1, la dicitura "istituti tecnici superiori" con la dicitura "istituti tecnologici superiori".

L'articolo 2, comma 1, disciplina i **requisiti di accesso** a tali percorsi che sono esclusivamente destinati a:

- soggetti che abbiano compiuto 50 anni (**lett. a)**);
- risultino disoccupati a seguito di espulsione dal mercato del lavoro e abbiano già esaurito i periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale o di mobilità (**lett. b)**);
- siano in possesso dei titoli di studio richiesti dall'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99 (diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale (leFP), unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), della durata di almeno 800 ore (**lett. c)**)).

Requisiti di
accesso ai
percorsi di
formazione

Si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento alla presente legge con quello al presente articolo.

Si valuti altresì di precisare i termini entro i quali sia possibile iscriversi a tali percorsi di formazione a seguito di espulsione dal mercato del lavoro ed esaurimento degli ammortizzatori sociali richiamati.

Con riferimento alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 2 in esame, si ricorda che i trattamenti di integrazione salariale si distinguono in quelli riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro (CIGO e CIGS) - la cui disciplina è ora dettata dal D.Lgs. 148/2015, come sostanzialmente modificato dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 191-203, L. 234/2021) - e in quelli previsti in caso di disoccupazione. In relazione a questi ultimi, va osservato che la rete di ammortizzatori sociali a sostegno del reddito è stata ridefinita dal D.Lgs. n. 22/2015, con l'istituzione della NASpl per i lavoratori dipendenti e la DIS-COLL per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione. Particolari forme di sostegno al reddito sono previste per i lavoratori agricoli e, con l'istituzione dell'ALAS con D.L. n. 73/2021, per i lavoratori autonomi dello spettacolo. Una forma di integrazione al reddito è stata introdotta anche per i lavoratori autonomi (c.d. ISCRO).

Quanto **all'indennità di mobilità** (art. 16 della L. 223/1991), essa era corrisposta ai soli lavoratori assunti con un contratto a tempo indeterminato che avessero maturato un'anzianità aziendale pari o superiore a 12 mesi, di cui almeno 6 effettivamente lavorati.

Tale indennità è stata abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2017 - dall'art. 2, comma 71, lett. d), L. 28 giugno 2012, n. 92 (che ha introdotto l'assicurazione sociale per l'impiego - ASPI) - e sostituita poi dalla NASpl (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) (prevista dall'art. 1 d. lgs 22/2015), ma è rimasta operativa solo per specifici casi in deroga.

Si ricorda, in proposito, che il trattamento di mobilità in deroga è stato previsto dall'articolo 53-ter Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 per lavoratori già dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e successivi decreti ministeriali ed accordi di programma, disponibili sul sito del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (si veda altresì il trattamento di mobilità in deroga previsto per le aree di crisi industriale complessa dall'art. 1, comma 142, della L. 205/2017, nonché dall'art. 25-ter del DL 119/2018, che hanno ampliato la platea dei beneficiari di tale trattamento). Si tratta di misure non a regime finanziate annualmente dalla Legge di Bilancio dello Stato, non trattandosi di trattamenti di sostegno al reddito di carattere strutturale (si veda, da ultimo, l'art. 1, comma 165, della legge di bilancio 2026, come modificato dal DL 200/2025). Si ricorda, inoltre, che tali trattamenti - per i quali che è stata riconosciuto la possibilità di impiegare le risorse finanziarie di cui all'art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, destinate a trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga per le medesime aree - sono riconosciuti a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Si valuti l'opportunità di specificare a quali trattamenti di integrazione salariale - il cui esaurimento costituisce uno dei requisiti per accedere ai percorsi di formazione in oggetto - si faccia riferimento, anche considerato che l'indennità di mobilità è stata abrogata dal 1° gennaio 2017 (ed è stata sostituita dalla NASPI) ed è rimasta solo per specifici casi in deroga.

L'articolo 3 prevede che i percorsi di formazione in oggetto hanno una durata di due semestri, per un monte orario complessivo non inferiore a 900 ore (**comma 1**) e siano sono riferiti al quarto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017 (**comma 2**). Si prevede, inoltre, che al termine di tali percorsi di formazione, previo superamento della verifica e della valutazione finali - ai sensi dell'articolo 6 della legge n.99/2022 - è rilasciato un attestato di qualificazione valido a livello nazionale.

Si tratta delle verifiche finali delle competenze acquisite che, ai sensi del richiamato art. 6 della L. n. 99/2022, sono condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica.

Si ricorda che l'EQF (*European Qualification Framework*) è un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente basato sui risultati dell'apprendimento articolato su 8 livelli per tutti i tipi di qualificazioni, che funge da strumento di "traduzione" tra i diversi quadri nazionali delle qualificazioni. In particolare, tale quadro contribuisce a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualificazioni delle persone e consente di confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi.

L'EQF comprende tutti i tipi e tutti i livelli di qualificazioni e l'uso dei risultati dell'apprendimento rende chiaro ciò che una persona sa, capisce ed è in grado di fare. Il livello aumenta in funzione della competenza, il livello 1 è il più basso e l'8 il più alto.

**Durata e
caratteristiche
dei corsi di
formazione**

L'EQF è stato istituito nel 2008 e successivamente rivisto nel 2017 con la raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, che ha mantenuto gli obiettivi fondamentali di creare trasparenza e fiducia reciproca nel panorama delle qualifiche in Europa. Inoltre, la medesima raccomandazione specifica che le qualifiche hanno numerose finalità: segnalano ai datori di lavoro quali sono, in linea di principio, le conoscenze e le capacità dei titolari delle qualifiche («risultati dell'apprendimento»); possono essere un requisito preliminare all'accesso a determinate professioni regolamentate e consentono alle autorità e agli erogatori di istruzione e formazione di determinare il livello e il contenuto dell'apprendimento conseguito da una persona. Esse svolgono pertanto un ruolo significativo nel migliorare l'occupabilità, agevolare la mobilità e facilitare l'accesso a livelli di istruzione ulteriori.

L'articolo 4 rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione:

Decreto
ministeriale
attuativo

- degli **standard formativi e organizzativi** specifici dei percorsi di formazione (**lett.a**);
- delle modalità di riconoscimento **dei crediti formativi ed esperienziali** (**lett.b**);
- dei criteri per l'individuazione dei **settori tecnologici prioritari** (**lett.c**);
- delle **modalità di certificazione delle competenze conseguite** (**lett.d**)

L'articolo 5 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Copertura
finanziaria

Quanto al sistema di finanziamento degli ITS Academy, si ricorda che l'articolo 11 della legge n. 99 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, con lo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale.

Il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore è allocato al capitolo 1465 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione pari a 48.355.436 euro annui.

Il bilancio di previsione attualmente vigente prevede un incremento a 63.355.436 euro per l'anno 2026, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 566, della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024), che ha stanziato 15 milioni di euro per l'anno 2026 per la progettazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale.

Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Si valuti l'opportunità di aggiornare il riferimento temporale relativo alla copertura finanziaria.